Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 19 settembre 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 236 DEL 19 SETTEMBRE 1956:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 1956, n. 1070.

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 12 settembre 1956, alle ore 11,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto, nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il sig. Nathan Barnes, il quale Gli ha presentato le nuove lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Liberia.

(4438)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. **1061.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Castellammare del Golfo (Trapani).

N. 1061 Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Castellammare del Golfo (Trapani) viene eretta in ente morale ed approvato lo statuto; inoltre viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio di Castellammare del Golfo.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 149. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. **1062.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Bassano del Grappa (Vicenza).

N 1062. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Bassano del Grappa (Vicenza) viene eretta in ente morale ed approvato lo statuto; inoltre viene soppressa la Cassa scolastica dell'ex regio ginnasio di Bassano del Grappa.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 148. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. **1063.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Agropoli (Salerno).

N. 1063. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Agropoli (Salerno) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 143. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. **1064.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Monte Sant'Angelo (Foggia).

N. 1064. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Monte Sant'Angelo (Foggia) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 151. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 maggio 1956, n. **1065.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino).

N. 1065. Decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 152. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1956, n. **1066.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di La Maddalena (Sassari).

N. 1066. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale di La Maddalena (Sassari) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 145. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1956, n. **1067.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « D. Alighieri » di Latina.

N. 1067. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « D. Alighieri » di Latina viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 settembre 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 146. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1956, n. 1068.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « G. Scotti » di Ischia (Napoli).

N. 1068. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Liceo-ginnasio statale « G. Scotti » di Ischia (Napoli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 147. — Carlomagno

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1956, n. 1069.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di San Severino Marche (Macerata).

N. 1069. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di San Severino Marche (Macerata) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Moro
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *settembre* 1956
Atti del Governo, registro n. 100, *foglio n.* 157. — Carlomagno

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 giugno 1956.

Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 1021, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.);

Visto l'art. 4 dello statuto dell'E.N.I.T.E.A., approvato con la citata legge 16 giugno 1939, n. 1021, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso;

Visto il regio decreto 22 dicembre 1941, n. 1564, con cui fu data facoltà al Ministro per la cultura popolare di sciogliere il Consiglio di amministrazione dello E.N.I.T.E.A. e di nominare, in sua sostituzione, un commissario straordinario, con i poteri attribuiti dallo statuto al presidente, al Consiglio di amministrazione ed all'amministratore delegato;

Visto il decreto del Ministro per la cultura popolare in data 10 marzo 1942, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1942 (registro n. 8, foglio n. 12), con cui fu sciolto il Consiglio di amministrazione e fu nominato commissario straordinario per la temporanea gestione del predetto Ente l'avv. Giuseppe Toffano;

Visto il proprio decreto 4 settembre 1944 (registrato alla Corte dei conti il 26 successivo, registro 1, foglio n. 133), con cui, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Toffano, fu nominato commissario straordinario per la temporanea gestione dell'E.N.I.T.E.A. il dott. Romano Schmid;

Visto il proprio decreto in data 6 giugno 1955, con cui il dott. Romano Schmid fu confermato nell'incarico di commissario straordinario per la temporanea gestione dell'E.N.I.T.E.A., fino al 31 dicembre 1955;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio di amministrazione dell'Ente Nazionale per le Industrie Turistiche ed Alberghiere (E.N.I.T.E.A.), i signori:

Soro dott. Giovanni, designato dal Ministro per gli affari esteri;

Masella dott. Vincenzo, designato dal Ministro per l'interno;

Ciauri dott. Umberto, designato dal Ministro per il tesoro;

Jorio dott. Nicola, designato dal Ministro per l'industria e per il commercio;

Cesari prof. Gino, Crostarosa avv. Mario, Del Roso comm. Lisindo, Orseri dott. Remo e Schmid dott. Romano, designati dal Commissario per il turismo fra persone competenti.

Il comm. Lisindo Del Roso ed il dott. Romano Schmid sono nominati, rispettivamente, presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore delegato dell'Ente.

I membri del Consiglio di amministrazione dureranno in carica un triennio.

I poteri del commissario straordinario per la temporanea gestione dell'E.N.I.T.E.A., dott. Romano Schmid, s'intendono prorogati fino alla data d'insediamento del Consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1956

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
Il Commissario per il turismo
Romani

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *agosto* 1956
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 362

(4440)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1956.

Determinazione dei contributi dovuti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'anno 1956.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 372, sostituito dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, che contiene norme per la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi a favore del Consorzio per la zona industriale apuana;

Vista la legge 21 luglio 1950, n. 818;

Vista la deliberazione del Consiglio di detto consorzio in data 25 novembre 1955, relativa alle proposte di cui al citato art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1948, n. 242, concernenti l'applicazione dei contributi a carico degli enti consorziati per il 1956, e del contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana;

Esaminato il bilancio di previsione del Consorzio per l'anno 1956, deliberato dal Consiglio dell'ente nella riunione del 25 novembre 1955;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a carico degli enti partecipanti al Consorzio per la zona industriale apuana per l'esercizio 1956 è stabilito in L. 0,78, per ogni cento lire di tributi dovuti agli enti stessi per l'anno 1954.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente sarà iscritto nella parte passiva dei bilanci della provincia di Massa Carrara, dei comuni di Massa, Carrara, Montignoso, Aulla, Villafranca, Filattiera, Pontremoli, Fivizzano, Saravezza, Pietrasanta, Stazzena e Forte dei Marmi e della Camera di commercio di Massa Carrara relativi all'esercizio 1956.

Art. 3.

Il contributo a carico delle imprese ammesse ai benefici consentiti dalle disposizioni sulla zona industriale apuana per l'anno 1956 è stabilita in complessive L. 1.200.000. Il Consiglio del consorzio provvederà a ripartire tra le imprese stesse il detto contingente in proporzione al reddito, di ciascuna accertato o accertabile per l'applicazione dell'imposta camerale.

Roma, addì 31 luglio 1956

p. *Il Ministro per l'industria e per il commercio*
BUIZZA

p. *Il Ministro per le finanze*
PIOLA

(4425)

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1956.

Autorizzazione all'emissione dei buoni del Tesoro ordinari al portatore e nominativi (all'ordine) dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge del 19 luglio 1956, n. 750, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 28 luglio 1956, che approva lo stato di previsione dell'entrata e quello di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1° luglio 1956-30 giugno 1957;

Visto l'art. 18 della legge stessa che dà facoltà al Ministero del tesoro di emettere buoni del Tesoro ordinari con suoi decreti, anche a modifica, ove occorra, delle norme previste dal regolamento per la contabilità generale dello Stato:

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata per l'esercizio finanziario 1956-57 l'emissione di buoni del Tesoro ordinari al portatore e all'ordine con scadenza da uno a dodici mesi.

Art. 2.

I buoni saranno distinti in quattordici serie aventi per contrassegno le lettere dell'alfabeto da *A* a *P* come segue:

Serie			
Serie *A* (limitatamente per quelli all'ordine)	da	L.	1.000
» *B*	»	»	5.000
» *C*	»	»	10.000
» *D*	»	»	25.000
» *E*	»	»	50.000
» *F*	»	»	100.000
» *G*	»	»	500.000
» *H*	»	»	1.000.000
» *I*	»	»	2.000.000
» *L*	»	»	5.000.000
» *M*	»	»	10.000.000
» *N*	»	»	50.000.000
» *O*	»	»	100.000.000
» *P*	»	»	500.000.000

Art. 3.

L'interesse dei buoni del Tesoro ordinari sarà corrisposto anticipatamente, nelle seguenti misure:

per i buoni da 1 a 2 mesi in ragione di L. 2,25 per cento annue;

per i buoni da 3 a 4 mesi in ragione di L. 2,75 per cento annue;

per i buoni da 5 a 6 mesi in ragione di L. 3,25 per cento annue;

per i buoni da 7 a 9 mesi in ragione di L. 3,75 per cento annue;

per i buoni da 10 a 12 mesi in ragione di L. 4 per cento annue.

Art. 4.

Con successivo decreto saranno determinate le caratteristiche dei buoni dei quali è autorizzata l'emissione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 agosto 1956

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1956
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 356. — VENTURA

(4444)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1956.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa « Il Cantiere » di Savona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il verbale di revisione ordinaria eseguita alla Cooperativa « Il Cantiere » di Savona, in data 23 agosto 1955, dal quale si rileva che le attività sociali non sono sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19 lettera *b*) del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità, nell'interesse dei creditori, di assoggettare la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visto il dispaccio 7 agosto 1956, n. 18295, del Prefetto di Savona;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Cooperativa « Il Cantiere » di Savona, costituita con atto 15 maggio 1950 del notaio Eugenio Cappetti, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il sig. Alberto Girino, è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 settembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(4405)

DECRETO MINISTERIALE 13 settembre 1956.

Ricostituzione, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, del Comitato per il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della mano d'opera migrante impiegata nelle operazioni di raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola « Regina ».

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Riconosciuta l'opportunità di ricostituire presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara il Comitato già istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti con il compito di promuovere il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della mano d'opera migrante impiegata nelle operazioni di raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola « Regina »;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520;

Visto il decreto 24 luglio 1952, con il quale veniva istituito il predetto Comitato;

Visto il decreto 23 giugno 1953, con il quale venivano inclusi nel Comitato anche due rappresentanti della categoria dei commercianti;

Considerata l'opportunità di includere nel Comitato una rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori del commercio;

Decreta:

Art. 1.

E' ricostituito, presso l'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara, il Comitato per l'assistenza alla mano d'opera migrante impiegata nelle operazioni di raccolta, selezione, incassettamento e spedizione dell'uva da tavola « Regina », con il compito di promuovere il coordinamento delle iniziative rivolte all'assistenza della suddetta mano d'opera e di far proposte al direttore di detto Ufficio per la destinazione e l'impiego delle somme messe a sua disposizione per l'assistenza medesima.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dal direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Pescara e si compone:

a) del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Chieti;

b) di un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) di un ispettore del lavoro;

d) di un rappresentante designato dalle organizzazioni dei datori di lavorò dell'agricoltura;

e) di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro del commercio;

f) di due rappresentanti designati dalle organizzazioni dei coltivatori diretti;

g) di tre rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori della terra;

h) di 5 rappresentanti designati dalle organizzazioni dei lavoratori del commercio;

i) di un rappresentante, rispettivamente:

dell'Opera nazionale maternità e infanzia;

dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

dell'Istituto nazionale assicurazione malattie;

dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

di ciascuno degli enti che in base alla legge 29 luglio 1947, n. 804, sono autorizzati all'esercizio dell'assistenza sociale, funzionanti in loco.

Roma, addì 13 settembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

(4442)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1956.

Norme per l'importazione di patate da semina per la campagna 1956-57.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi;

Visto il decreto Ministeriale 1° luglio 1954 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 agosto 1954, n. 181), concernente la disciplina della importazione dall'estero e del transito nel territorio italiano dei vegetali e prodotti vegetali;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1949 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 settembre 1949, n. 222), concernente la liberalizzazione degli scambi commerciali intraeuropei;

Vista la Convenzione internazionale per la protezione dei vegetali firmata a Roma nel 1951;

Vista la nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442;

Considerata la opportunità di disciplinare l'importazione dall'estero di patate da semina per la campagna 1956-1957;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna 1956-57 l'importazione di tuberi di patate da semina prodotti o provenienti da Paesi per i quali non è, alla data del presente decreto già previsto il regime « a dogana », è subordinata alle autorizzazioni del Ministro per il commercio con l'estero, di intesa con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Nel caso che il Ministro per il commercio con l'estero ritenga di devolvere alle dogane la facoltà di consentire direttamente la importazione di tuberi di patate da seme da altri Paesi, oltre quelli previsti dal comma precedente, il provvedimento è disposto d'intesa col Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 2.

Le spedizioni di patate da semina, di qualunque provenienza estera, debbono essere accompagnate dal certificato fitopatologico previsto dall'art. 5 lettera *c*) del decreto Ministeriale 1° luglio 1954, completato dalle dichiarazioni supplementari, secondo il modello allegato al presente decreto.

Art. 3.

Le patate da semina da importarsi debbono provenire da colture specializzate per la produzione del seme stesso che abbiano i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti nei Paesi di provenienza e corrispondano alle particolari esigenze della nostra agricoltura e del nostro commercio di esportazione.

Lo stato fitosanitario e i requisiti genetico-colturali del prodotto da importare debbono essere garantiti dai competenti organi di controllo del rispettivo Paese di provenienza.

Art. 4.

E' comunque vietata l'importazione di prodotto proveniente da colture affette da fenomeni degenerativi (malattie da virus), ovvero provenienti da località infeste da H. rostochiensis, da Corynebacterium sepedonicum, da Synchytrium endobioticum, da coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. cucumeris, E. fuscula), da Phthorimaca operculella o da altri parassiti non ammessi dalla disposizione degli organi di controllo dei Paesi produttori.

I tuberi, inoltre, debbono essere sani, puliti, ben formati e debbono possedere tutte le caratteristiche della varietà dichiarata.

Art. 5.

Ai fini della garanzia di cui all'art. 3, i tuberi debbono essere importati, messi in circolazione nel territorio italiano e distribuiti agli agricoltori in sacchi o casse originali, piombati dal servizio di controllo del Paese di provenienza e muniti di un cartellino indicante la varietà, la classifica generica, il nome, nonchè la sede del produttore.

Art. 6.

Al fine di accertare la perfetta identità del prodotto e la integrità dei suggelli, in modo che resti esclusa qualsiasi sostituzione e manipolazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dispone ispezioni alle dogane per decidere sulla definitiva ammissione del prodotto in Italia, nonchè sopraluoghi ai magazzini di sosta, di spedizione e di distribuzione delle patate da seme importate.

I compiti relativi agli accertamenti di cui all'art. 5 ed al precedente comma vengono conferiti alla stazione di patologia vegetale di Roma, la quale si avvale dell'opera degli Osservatori di fitopatologia e dei Commissariati provinciali per le malattie delle piante (Ispettorati provinciali dell'agricoltura).

Nel caso in cui l'esame diretto dei tuberi renda necessaria l'apertura degli imballaggi originari, gli enti ed uffici addetti al controllo di cui al presente articolo provvederanno perchè tanto l'apertura quanto la successiva chiusura vengano effettuate in modo da dare assoluta garanzia allo agricoltore che il prodotto originario non ha subito sostituzioni o mescolamenti.

Gli importatori hanno l'obbligo di fornire ai detti organi le indicazioni del caso e di esibire documenti che all'uopo siano richiesti.

Art. 7.

L'importazione di patate da semina sia o non in applicazione del successivo art. 8, non può protrarsi oltre il 15 aprile 1957 e lo sdoganamento deve avvenire attraverso le seguenti dogane: Como, Domodossola, Fortezza, Verona, Pontebba, Ancona, Genova, Savona, Livorno, Venezia, Napoli, Bari, Catania, Modane, Torino, Ventimiglia, Tirano (Sandrio), Palermo, Messina, Cagliari.

Art. 8.

Il contingente delle patate da semina che, ai sensi della nota alla voce ex 65 della tariffa generale dei dazi doganali, può essere importato in esenzione dal dazio, è fissato per la campagna 1956-57 in q.li 400.000.

Le patate da semina ammesse all'importazione in esenzione da dazio devono appartenere al grado di selezione più alto della classifica ufficiale stabilita dal Paese produttore per la vendita di patate da seme e cioè « originale » o equivalente.

L'importazione di tuberi della classifica immediatamente successiva, potrà essere consentita dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste quando ricorrano particolari circostanze che ne rendano opportuna l'introduzione.

Art. 9.

Le ditte che intendono importare patate da seme in esenzione dal dazio doganale dovranno, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, presentare su carta da bollo da lire 200, domanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e, per conoscenza, al Ministero del commercio con l'estero, fornendo i seguenti dati:

a) Paese di provenienza;

b) zona di produzione;

c) varietà, classifica e quantitativo per ciascuna classe;

d) dogana di transito;

e) Provincia di collocamento.

Qualora il prodotto da importare sia destinato alla vendita, la domanda dovrà essere corredata da apposito certificato della Camera di commercio e della Prefettura, attestante che il richiedente è in possesso dell'autorizzazione prefettizia per il commercio di sementi rilasciata ai sensi dell'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987.

Nel caso invece che il prodotto venga importato per le esigenze aziendali dell'operatore, la domanda dovrà essere munita del visto del capo del competente Ispettorato provinciale dell'agricoltura il quale accerterà la rispondenza del quantitativo di patate da semina da importare all'effettivo fabbisogno.

La possibilità di prendere in considerazione le domande che perverranno da agricoltori singoli e dalle ditte commerciali che non hanno importato patate da semina nell'ultimo triennio, sarà esaminata in relazione al numero degli operatori che avanzeranno domanda di importazione ed all'entità delle assegnazioni richieste.

Qualora il richiedente indichi più di una dogana di transito, i dati di cui sopra dovranno essere specificati con riferimento ai quantitativi che il richiedente stesso intende far transitare in ciascuna dogana.

Art. 10.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, subordinatamente al rilascio, ove necessario, della autorizzazione all'importazione da parte del Ministero del commercio estero, stabilisce, tenuto conto delle caratteristiche delle patate da semina da importare e della utilità dell'impiego di esse ai fini dello sviluppo della pataticoltura nazionale, se ed a quali condizioni la richiesta di importazione possa essere ammessa a beneficiare della esenzione doganale.

Per le partite di patate ammesse al beneficio della esenzione doganale, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, fino alla concorrenza del contingente di 400.000 quintali, rilascia alla ditta importatrice apposito bollettino, copia del quale viene rimessa alla dogana prescelta ed al competente Osservatorio fitopatologico. A quest'ultimo compete di accertare, ai fini del beneficio della esenzione doganale, la corrispondenza dei requisiti e caratteristiche delle patate a quelli indicati nell'anzidetto bollettino. Tale bollettino sarà nominativo, e quindi non cedibile.

Art. 11.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto sono punite, ai sensi dell'art. 34 della legge 18 giugno 1931, n. 987, senza pregiudizio delle maggiori pene stabilite dalla legge doganale e per il contrabbando.

Il presente decreto va in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 settembre 1956

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTARELLA

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
COLOMBO

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Certificato fitopatologico con le dichiarazioni supplementari richieste per l'esportazione di patate da semina in Italia.

Servizio per la protezione delle piante di . . . . . .

Si certifica che le piante, parti di piante e prodotti vegetali sottodescritti, accuratamente esaminati, in tutto o su campione rappresentativo, il (data) da (nome) delegato speciale per le malattie delle piante, sono ritenuti a suo giudizio, praticamente immuni da nemici e da malattie dannosi alle colture, e che la spedizione è giudicata conforme alle norme fito-sanitarie attualmente in vigore nel Paese importatore, come è specificato nella dichiarazione supplementare di cui appresso.

Descrizione della spedizione

Cognome, nome e indirizzo dello speditore . . . . cognome, nome e indirizzo del destinatario . mezzo di trasporto luogo di entrata contenuto della spedizione . . . nome botanico (su domanda del Paese importatore) . . . numero e natura dei colli peso kg. . . . marca dei colli . . . . . . provenienza . . . . .

Fumigazione o disinfestazione

(da riempire su domanda del Paese importatore)

Data trattamento durata del trattamento prodotti chimici usati e concentrazione . .

Dichiarazioni supplementari

(da riempirsi dagli organi competenti del Paese esportatore)

A) Dichiarazioni riguardanti l'origine e sanità del prodotto:

a) le patate da semina, formanti oggetto della presente spedizione ed esaminate in data odierna, sono state riscontrate immuni da cancro (Synchytrium endobioticum), da scabia (Streptomices spp), da tignola (Phthorimaca operculella) e da altre alterazione e provengono per intero dalle colture eseguite da (1) . e situate nel comune di . . provincia di .

b) le colture anzidette sono state riscontrate immuni dai seguenti parassiti: marciume anulare (Corynebacterium sepedomicum), nematode della patata, (H. ristchiensis), cancro, tignola della patata e coleotteri crisomelidi del genere Epitrix (E. Cucumeris, E. Fuscula); inoltre sono state riscontrate praticamente immuni da virosi;

c) entro un raggio di due chilometri dal campo su cui sono state raccolte le patate, non è stata constatata la presenza dei suddetti parassiti;

d) per la spedizione delle patate da semina di cui trattasi si sono impiegati imballaggi nuovi;

e) ogni collo è stato munito, dal sottoscritto delegato, di piombo col timbro del Servizio fitopatologico ufficiale;

f) le patate da semina sono prive di terra.

B) Dichiarazioni relative alla spedizione:

a) varietà delle patate . . .;

b) classifica di riproduzione . . .;

c) contrassegni dei colli posti dal produttore delle patate e comprovanti la classifica di riproduzione di queste . . . .;

d) numero . .; del vagone . .

e) nome e indirizzo del concessionario del permesso di importazione .;

C) Dichiarazione riguardante l'avvenuto controllo tecnico alle colture.

Le colture di patate da semina sopra indicate sono state sottoposte a rigorosa selezione ed al controllo di questo organo e le piante non presentavano sintomi manifesti di malattie da virus (malattie di degenerazione).

(Timbro)

L'incaricato del Servizio fitopatologico
. . . .

Data . . . .

(1) Nome dell'Ente, della ditta o del privato che ha coltivato le patate.

(4441)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di L. 3.000.000 e ad acquistare un immobile sito in Caserta.

Con decreto commissariale n. 370.24005.20.2.62074, in data 5 settembre 1956, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare la donazione di L. 3.000.000 disposta dall'Amministrazione provinciale di Caserta;

2) ad acquistare con la somma predetta, dall'Amministrazione comunale di Caserta, un appezzamento di terreno della superficie di mq. 832,20 sito in Caserta rione Patturelli, indicato nel catasto comunale alla partita n. 1, particella n. 290, foglio S. V., da utilizzarsi per la costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(4381)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga e riduzione superficie della « zona 23 » di Bisuschio (Varese)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 15 settembre 1951, 22 agosto 1952, 19 luglio 1953, 26 luglio 1954 e 6 novembre 1955, nella zona di Bisuschio (Varese), dell'estensione di ettari 89 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 15 settembre 1951, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957, limitatamente alla superficie di ettari 45 circa, delimitata dai confini sottoindicati, meglio precisati nella planimetria allegata alla proposta di cui alle premesse.

Confini:

nord: strada Bisuschio-Porto Ceresio;
sud: strada consorziale piana di Besano;
ovest: ferrovia Varese-Porto Ceresio;
est: strada comunale di Piamo.

(4358)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 214

Corso dei cambi del 18 settembre 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTÈ	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palesmo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,82	624,81	624,85	624,87	624,80	—	624,82	624,82	624,72	624,81
$ Can.	640,50	640,52	640,50	640,625	640,05	—	640,625	140,15	640,15	640,75
Fr. Sv. lib.	145,81	145,81	145,80	145,81	145,75	—	145,80	145,81	145,81	145,80
Kr. D.	89,98	89,98	90,05	90,03	90,05	—	90,05	90 —	90 —	89,95
Kr. N.	87,16	87,16	87,18	87,17	87,25	—	87,19	87,14	87,14	87,05
Kr. Sv.	120,90	120,89	120,93	120,92	120,90	—	120,94	120,89	120,89	120,85
Fol.	163,80	163,81	163,92	163,81	163,80	—	163,83	163,77	163,77	163,75
Fr. B.	12,502	12,503	12,515	12,505	12,5062	—	12,51	12,505	12,50	12,505
Fr. Fr.	177,35	177,37	177,35	177,28	177,40	—	177,39	177,35	177,35	177,30
Fr. Sv. acc.	142,82	142,83	142,75	142,80	142,80	—	142,83	142,82	142,82	142,80
Lst.	1740,25	1740,375	1740,75	1740,875	1740,50	—	1740,875	1740,50	1740,50	1740,875
Dm. occ.	148,87	148,86	148,90	148,88	148,82	—	148,87	148,87	148,87	148,87

Media dei titoli del 18 settembre 1956

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	61,75
Id. 3,50 % 1902	58,35
Id. 5 % 1935	83,775
Redimibile 3,50 % 1934	80,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	85,775
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	81,375
Id. 5 % 1936	95,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	81,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	95,55
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	94,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	93,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,20
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,175

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1956

Valuta	
1 Dollaro USA	624,845
1 Dollaro canadese	640,625
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,04
1 Corona norvegese	87,18
1 Corona svedese	120,93
1 Fiorino olandese	163,82
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	177,335
1 Franco svizzero acc.	142,815
1 Lira sterlina	1740,875
1 Marco germanico	148,875

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria . . . . . . Lit. 24,035 per uno scellino
Egitto . . . . » 1794,55 per una lira egiziana

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.